



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 28 del 28-12-2022

Adunanza Straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: Piano di Razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2021 ex art.20, c.1 D.Lgs n.175/2016.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Montemurro Francesco, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Trombin Elisa	Presente	Dellacecca Gabriella	Presente
Milani Renato	Presente	Ferro Giovanni	Presente
Pandini Enrico	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Tuffanelli Elena	Presente	Turra Sonia	Presente
Bini Alessandro	Presente	Negri Andrea	Presente
Grassi Francesco	Presente		

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

VOTANTI:

Mancinelli Enrico P

Deliberazione n. 28 del 28-12-2022

OGGETTO: Piano di Razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2021 ex art.20, c.1 D.Lgs n.175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle società partecipate del Comune di Jolanda di Savoia ai sensi dell'ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e S.M.I”;

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Considerato che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro e che per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017- 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Dato atto che:

la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie è imposta dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2018 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2017 ai sensi dell'ex art. 20 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016.

con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 24.12.2019 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2018 ai sensi dell'ex art. 20 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016.

con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2020 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2019 ai sensi dell'ex art. 20 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016.

con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.12.2021 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2020 ai sensi dell'ex art. 20 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016.

Visto l'art. 20 comma 4 che stabilisce che *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Jolanda di Savoia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto:

- di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 in tema di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
- di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nel **“Piano di Razionalizzazione Periodica delle Società Partecipate al 31.12.2021” (Allegato A)** alla presente e farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Piano è completato dalla **“Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione Periodica delle società partecipate al 31.12.2020”** redatta secondo le disposizioni dell'art. 20, c. 4 (**Allegato A1**) alla presente e farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli del responsabile di settore per la regolarità tecnica e del responsabile economico finanziario per la regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare, per i motivi sopra esposti, il **"Piano di Razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia al 31.12.2021"** che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che il Piano è completato dalla **"Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione Periodica delle società partecipate al 31.12.2020"** redatta secondo le disposizioni dell'art. 20, c. 4 (**Allegato A1**) alla presente e farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà:
 - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - pubblicata sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate" – sotto-sezione di 3° "Provvedimenti", ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.33/2013 modificato con D.Lgs n.97/2016;
 - inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24 c.1 e 3 T.U.S.P.;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art.15 comma 4 e dell'art.20 comma 1 del TUSP;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Montemurro Francesco

Proposta N. 30
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: Piano di Razionalizzazione periodica delle Società Partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2021 ex art.20, c.1 D.Lgs n.175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23-12-2022

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE


Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23-12-2022

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara



**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AL 31.12.2020**

PREMESSE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 20, comma 4 del TUSP, consente di dare attuazione in merito alle misure previste nel Piano di Razionalizzazione periodica delle società detenute dal Comune di Jolanda di Savoia al 31.12.2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2021. L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica;

Verranno illustrate le società che il Comune di Jolanda di Savoia ha mantenuto con interventi di razionalizzazione analizzando nel dettaglio, tramite apposite schede MEF, il loro stato di attuazione.

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente alla data del 31.12.2020 sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono:

PARTECIPAZIONI DA CONSERVARE

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Prog res-sivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	CLARA S.P.A.	Diretta	Gestisce: le attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti; autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società.	1,53%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.

Dir_3	CADF S.P.A.	Diretta	Servizio idrico integrato: raccolta, trattamento e fornitura di acqua	5,69%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_5	Lepida S.c.p.A.	Diretta/Ind.	Servizio di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche, di intermediazione nei servizi di telecomunicazioni e trasmissione dati; Attività di call center al fine di costituire un polo di sviluppo delle tecnologie dell'informazione aventi il fine di migliorare il dialogo tra le stesse P.A. dell'Emilia Romagna e i cittadini.	0,0014%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_6	SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	Diretta	Attività di promozione e sostegno sviluppo economico e industriale; attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali.	0,18%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_7	GECIM Srl	Diretta	Attività di gestione dei servizi cimiteriali.	5%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.

La tabella B che segue, invece, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB. B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Ind_1	DELTA S.P.A.	WEB Fusione /Incorporazione	La fusione comporterebbe: maggior flessibilità, conseguimento di economie di scala e il recupero di efficienza rispetto all'attività principale della società", iscrizione nell'elenco ANAC ai fini dell'affidamento in house, unificazione delle attività e delle responsabilità con oneri gestionali minori e maggiore semplificazione, asset relativo alle telecomunicazioni verrebbe sottoposto al controllo analogo congiunto di tutti i Comuni soci, unificazione e gestione degli organi di controllo gestione finanziaria condivisa delle risorse per gli investimenti, ottimizzazione e condivisione di un unico call center aziendale, ottimizzazione delle risorse	31.12.2020	Riduzione contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione).

destinate alla gestione e fatturazione dei servizi, centralizzazione piattaforme di acquisti ed approvvigionamenti e gestione condivisa dei magazzini, acquisizione al patrimonio CADF delle dotazioni infrastrutturali di DW in fibra e radio, flessibilizzazione nella gestione degli accessi agli impianti CADF ospitanti asset radio di DW e dei gestori nazionali di telefonia.

Si analizza nel dettaglio le informazioni in apposite schede che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Le società interessate da misure di razionalizzazione sono le seguenti:

1. Delta Web S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE – DELTA WEB S.P.A.

L'iter della fusione per incorporazione di Delta Web S.p.a. in CADF S.p.A. si è concluso positivamente con la stipula del relativo atto in data 6 novembre 2020, Rep. n. 9308 – Raccolta n. 7342 a rogito Fabio Cosenza, registrato il 24.11.2020 e depositato presso la C.C.I.A.A. di Ferrara in data 26 novembre 2020.

Gli effetti civili e fiscali decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2021. Da tale data i contratti in essere tra Comune di Jolanda di Savoia e Delta Web S.p.a. si devono intendere trasferiti in capo alla società CADF S.p.a., con le medesime condizioni contrattuali e fino alla loro naturale cessazione.

La fusione dovrebbe comportare:

- maggior flessibilità ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016
- conseguimento di economie di scala e il recupero di efficienza rispetto all'attività principale della società"
- Iscrizione nell'elenco ANAC ai fini dell'affidamento in house;
- l'unificazione delle attività e delle responsabilità con oneri gestionali minori e maggiore semplificazione;
- l'asset relativo alle telecomunicazioni verrebbe sottoposto al controllo analogo congiunto di tutti i Comuni soci;
- unificazione e gestione degli organi di controllo
- gestione finanziaria condivisa delle risorse per gli investimenti;
- ottimizzazione e condivisione di un unico call center aziendale.
- ottimizzazione delle risorse destinate alla gestione e fatturazione dei servizi.
- centralizzazione piattaforme di acquisti ed approvvigionamenti e gestione condivisa dei magazzini.
- Salvaguardia degli investimenti pubblici effettuati nell'ottica di una gestione pubblica dei servizi di telecomunicazione in ragione della mission originaria dell'azienda.
- acquisizione al patrimonio CADF delle dotazioni infrastrutturali di DW in fibra e radio.
- flessibilizzazione nella gestione degli accessi agli impianti CADF ospitanti asset radio di DW e dei gestori nazionali di telefonia.
- istituzione di un unico del centro di elaborazione dati fondato sulle professionalità presenti in Delta Web.
- unificazione dei servizi di controllo rete di telecomunicazione ai fini commerciali con quelli di telecontrollo degli impianti del SII.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01532550389
Denominazione	Delta WEB S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	In corso
Ulteriori informazioni*	

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2021

(art.20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i)

1. Premessa

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo

dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. Perimetro soggettivo

3.1 Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I **consorzi tra Comuni**, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

4. Perimetro oggettivo

4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle **partecipazioni** detenute dalle amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta** che **indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

5. Approfondimenti tecnici

5.1. Il fatturato

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare **misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società** che, nel triennio precedente, hanno conseguito un **fatturato medio non superiore a un milione di euro**. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al **bilancio individuale di ciascuna società partecipata** con specifico riferimento **all'area ordinaria della gestione aziendale**, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Pertanto, al fine di consentire l'omogenea applicazione del citato articolo 20, comma 2, lett. d), del TUSP, si riportano, nella tabella sottostante, le modalità di calcolo del fatturato, definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna attività considerata.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	VOCI DI CONTO ECONOMICO "RILEVANTI"
Attività produttive di beni e servizi	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none">• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"<li style="text-align: center;">+• Voce A5) "Altri ricavi e proventi" (1)
attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: <ul style="list-style-type: none">• Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"<li style="text-align: center;">+• Voce A5) "Altri ricavi e proventi" (1)<li style="text-align: center;">+• Voce C15) "Proventi da partecipazioni"<li style="text-align: center;">+• Voce C16) "Altri proventi finanziari"<li style="text-align: center;">+• Voce C17bis) "Utili e perdite su cambi"<li style="text-align: center;">+• Voce D) "Rettifiche di valore di attività finanziarie"18) Rivalutazionia) di partecipazioni

Attività finanziarie	Conto economico in accordo con quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia 31 luglio 1992 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005: Ricavi: Interessi attivi e proventi assimilati + <i>Commissioni attive</i>
Attività assicurative	Conto economico in accordo con il Regolamento ISVAP n. 22 del 04 aprile 2008: I. Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione + Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione + II. Conto tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione + 4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)	Conto economico ex art. 2425 del codice civile: • Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" + • Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

(1) Qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione.

5.2 Società a controllo pubblico

La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro www.dt.mef.gov.it.

In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

1. controllo solitario - il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;

2. controllo solitario - il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. controllo solitario - il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

5.3 Società in fase di quotazione

L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: *“p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”*.

A tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate **“solo se espressamente previsto”**; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate.

Tuttavia, se le società partecipate dalla società “tramite” quotata sono controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche, a tali società si applicano comunque le disposizioni del TUSP.

Se una società ha avviato la procedura di quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni a partire dal 23 settembre 2016 in poi, non può essere considerata una società quotata ai sensi del TUSP e non potrà essere considerata una società quotata neanche se la procedura di quotazione si concludesse positivamente.

Parimenti, non può essere considerata quotata la società che, pur avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, non ha concluso il procedimento di quotazione entro il 23 settembre 2017.

Inoltre, se una società ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, la società cesserà di essere considerata “quotata” dal momento della scadenza dei predetti strumenti finanziari.

Infine, l'art. 26, comma 4, del TUSP stabilisce che se entro il 23 marzo 2018 la società interessata ha deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti e ha presentato domanda di ammissione alla quotazione, godrà del regime applicabile alle società quotate, se il

procedimento di quotazione si è concluso.

6. Acquisizione dei dati ai fini del censimento annuale e della revisione periodica

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di *razionalizzazione periodica* si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle *partecipazioni e dei rappresentanti* condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti. Pertanto, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> saranno acquisiti sia i dati relativi alla razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato) sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti. L'applicativo, come di consueto, non richiederà l'inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) o già inseriti dall'utente che ha censito la partecipata per primo. Per i soggetti non tenuti alla razionalizzazione periodica (ossia non ricompresi tra le amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 2, comma 1, lett.a), del TUSP), inoltre, l'applicativo non richiederà la compilazione delle "sezioni" relative alla verifica del rispetto del TUSP.

In particolare, a seguito della "unificazione" dei due adempimenti, saranno oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. A differenza dei precedenti censimenti, pertanto, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
3. tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.

Le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società e di enti, partecipati o meno.

Con riferimento alle partecipazioni nelle società che rientrano nel perimetro oggettivo del TUSP, dovranno essere comunicate anche le informazioni necessarie allo

svolgimento delle attività di monitoraggio nonché l'esito della revisione periodica indicato nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

7. La rilevanza istituzionale delle società partecipate

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Recentemente, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 77/2020, ha fornito un'interessante traduzione pratica del principio di funzionalità contenuta nel D. Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): i magistrati contabili hanno evidenziato come, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci siano tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, riconducendole al cd. vincolo di scopo ed al cd. vincolo di attività.

Con **vincolo di scopo** si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; con il vincolo di **attività** si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2020:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Oltre ai suddetti ambiti di attività, l'art. 4 del TUSP individua ulteriori settori specifici in cui possono operare le società partecipate dagli enti pubblici, quali:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- organizzazione di gruppi di azione locale secondo la normativa comunitaria;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;
- la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- attività bancaria svolta da società di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); partecipazione massima consentita pari all'1% del capitale sociale;
- produzione, trattamento, lavorazione ed immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

8. Motivazioni di convenienza del ricorso a società partecipate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, ogni ente locale che intenda acquisire quote di partecipazione in società di capitali è tenuto a porre in essere una serie di verifiche preliminari che si sostanziano nei seguenti passaggi:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (rappresenta il presupposto già presentato al paragrafo precedente, cd vincolo di scopo)
- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
- gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative e, secondo prassi, devono sottendere anche alle valutazioni che ogni amministrazione socia è tenuta ad effettuare in sede di ricognizione periodica. Tali valutazioni si articolano su più livelli tra loro correlati:

- valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione

migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione;

- valutare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne sottoscrive il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico;

- valutare la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della società partecipata od oggetto di interesse. L'intervento deve essere effettuato, da parte dell'Amministrazione comunale, combinando la dimensione di ente socio (titolare di poteri di indirizzo e controllo) ed ente committente. La verifica in oggetto si combina con ulteriori disposizioni normative:

- il c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, applicabile in sede di affidamento di servizi pubblici locali, prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- il c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, l'affidamento di servizi in house providing deve essere preceduto da una verifica che esprima una valutazione sulla congruità economica dell'offerta da parte della società in house.

9. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare

Secondo quanto previsto dalle condizioni di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, gli enti locali devono effettuare, con frequenza annuale, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal medesimo articolo richiamato, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le condizioni che obbligano a porre in essere misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio, che possono portare anche alla dismissione della partecipazione, sono le seguenti:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.
- Le suddette condizioni sono da verificare periodicamente in modo da monitorare costantemente l'assetto operativo ed economico patrimoniale delle partecipate.

10. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione

Il provvedimento di ricognizione delle partecipate e la rendicontazione delle misure adottate con il piano dell'esercizio precedente, devono essere inviati, una volta approvati, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che disciplina l'adempimento relativo all'adozione del piano di razionalizzazione periodica, non specifica nulla in merito all'organo competente all'adozione del documento. Per chiarire l'iter amministrativo più corretto da seguire, soccorrono le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, che hanno specificato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: "L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare."

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo

di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

11. Il modello per la predisposizione del Piano di razionalizzazione

Il legislatore non ha imposto schemi specifici per la ricognizione delle partecipate e la redazione del relativo piano di razionalizzazione periodica. Nel tempo, tuttavia, gli organi di vigilanza e controllo hanno elaborato dei modelli di riferimento che si sono ampiamente diffusi nella prassi.

Il primo modello di riferimento è stato proposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti; con deliberazione n. 19/2017, i magistrati contabili hanno approvato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D. Lgs. n. 175/2016” che contenevano anche un modello impostato su foglio di calcolo elettronico per la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni rilevanti per la ricognizione delle società partecipate e l’individuazione delle possibili misure di razionalizzazione. Tale documento, come da oggetto della deliberazione, era tuttavia riferito alla revisione straordinaria, adempimento un tantum da condursi entro il 30 settembre 2017.

Nell’esercizio successivo, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell’ambito delle “Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” pubblicate il 23 novembre 2018, ha proposto un proprio modello per la revisione periodica delle partecipate. Nel medesimo anno, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 22/2018 ad oggetto “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. N. 175/2016” ha proposto a sua volta un ulteriore modello per la razionalizzazione periodica delle partecipate. I due modelli di riferimento, quello del Dipartimento del Tesoro e quello della Sezione Autonomie della Corte dei conti, pur riferendosi al medesimo adempimento normativo, si basano su presupposti e passaggi temporali differenti, come chiarito dalla Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta della Corte dei conti con la deliberazione n. 6/2019: “L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR persegue non solo finalità di semplificazione degli

adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Con riferimento al Piano di razionalizzazione 2022 si rilevano prospetti aggiornati da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Lo scorso 08 novembre 2022, nell'ambito del più ampio adempimento telematico riferito al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014 (da effettuarsi tramite l'applicativo Partecipazioni presente sul Portale Tesoro), il Dipartimento del Tesoro ha invece reso disponibili le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti; le informazioni sistematizzabili con tali schede, consultabili e scaricabili al seguente link:

<https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS220>

verranno in ogni caso acquisite telematicamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>. Le schede costituiscono quindi un'utile traccia per il reperimento e la classificazione delle informazioni essenziali che ogni ente dovrà tuttavia inquadrare nell'insieme di atti e documenti (relazione attuazione piano 2021, piano razionalizzazione 2022, relazione tecnica, deliberazione consiliare di recepimento) da approvarsi entro il prossimo 31 dicembre 2022.

Resta pertanto ampia l'autonomia riconosciuta agli enti soci nella scelta dei modelli e dei formati per la redazione della relazione sull'attuazione del Piano 2021 e del Piano di razionalizzazione periodica 2022. In particolare, per quest'ultimo documento, l'Amministrazione potrà optare per il ricorso alle schede proposte dalla Sezione

Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/2018 oppure seguire le indicazioni operative del documento congiunto Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, contenente gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, premurandosi di verificare preliminarmente che, a prescindere dal modello impiegato, vengano rilevate tutte le informazioni essenziali.

12. Modalità di trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione alla Struttura di monitoraggio

Le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento approvato ai sensi dell’art. 20 del TUSP; tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

In particolare, l’adempimento prevede:

- la comunicazione in formato elaborabile delle informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata, richieste dalla Struttura per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l’analisi effettuata e le misure di razionalizzazione eventualmente adottate;
- l’invio telematico del provvedimento adottato, da effettuarsi anche nel caso in cui l’Amministrazione non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP. Il documento deve essere completo, inclusi gli eventuali allegati;
- la validazione della trasmissione dei dati e del provvedimento.

A seguito della validazione, l’Amministrazione riceverà un messaggio di posta elettronica di notifica dell’avvenuta trasmissione, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato dal Dipartimento del tesoro al provvedimento caricato nell’applicativo.

Si sottolinea che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione mediante l’applicativo Partecipazioni, l’Amministrazione sarà considerata adempiente agli obblighi di comunicazione nei confronti della Struttura di monitoraggio (art. 20, comma 3, del TUSP).

Si evidenzia che rientra nella responsabilità dell’Amministrazione dichiarante verificare accuratamente, prima di procedere con la validazione e trasmissione, la correttezza dei dati inseriti a sistema e la loro coerenza con il contenuto del provvedimento adottato, nonché il corretto caricamento della parte documentale. Una volta effettuata la validazione, le informazioni inserite e il provvedimento caricato non sono più modificabili.

Per completezza, si rammenta che l’Amministrazione è tenuta a trasmettere i provvedimenti di cui all’art. 20 del TUSP anche alla Sezione competente della Corte dei conti.

13. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione di perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dei precedenti provvedimenti di razionalizzazione poste in essere dall'ente.
- 2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica.
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano.

13.1. I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative.

Il percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni viene sinteticamente riepilogato come segue:

- Delibera di C.C. n. 39 del 28.09.2017 con cui si è approvata la Revisione straordinaria delle società partecipate del Comune di Jolanda di Savoia ai sensi dell'ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e S.M.I.;
- Delibera di C.C. n. 31 del 28.12.2018 con cui si è approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate detenute dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2017.
- Delibera di C.C. n. 49 del 24.12.2019 con cui si è approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2018.
- Delibera di C.C. n. 33 del 30.12.2020 con cui si è approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2019.
- Delibera di C.C. n. 29 del 29/12/2021 con cui si è approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Jolanda di Savoia nell'esercizio 2020.

E' necessario tener conto dell'aggiornamento della disciplina a seguito delle previsioni della legge di bilancio 2019 – Legge 145/2018; in particolare l'art. 1 comma 723 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha previsto (inserendo il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP) fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di deroga all'alienazione delle quote societarie pubbliche per società che hanno prodotto un utile

nel triennio precedente alla ricognizione senza sanzioni con disapplicazione anche del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali.

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente – al 31.12.2020– sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

PARTECIPAZIONI DA CONSERVARE

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	CLARA S.P.A.	Diretta	Gestisce: le attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti; autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società.	1,53%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_2	Area Impianti S.p.A.	Diretta	Gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;	3,34%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_3	CADF S.P.A.	Diretta	Servizio idrico integrato: raccolta, trattamento e fornitura di acqua	5,69%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_5	Lepida S.c.p.A.	Diretta/Ind.	Servizio di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche, di intermediazione nei servizi di telecomunicazioni e trasmissione dati; Attività di call center al fine di costituire un polo di sviluppo delle tecnologie dell'informazione aventi il fine di migliorare il dialogo tra le stesse P.A. dell'Emilia	0,0014%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.

Romagna e i cittadini					
Dir_6	SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	Diretta	Attività di promozione e sostegno sviluppo economico e industriale; attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali.	0,18%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_7	GECIM S.r.l.	Diretta	Gestione servizi cimiteriali	5,00%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione

La tabella B che segue, invece, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta, i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB. B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Ind_1	DELTA WEB S.P.A.	Fusione/Incorporazione	Ideazione, progettazione, realizzo, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e servizi in materia informativa, applicazioni multimediali	2020	La società in data 31/12/2020 è stata dichiarata inattiva poiché assorbita dalla società CADF S.p.A.

13.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

RICOGNIZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Alla situazione del 31.12.2021 il Comune di Jolanda di Savoia possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	01004910384	CLARA S.P.A.	1986	1,53%	Gestisce: le attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti; autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società.	NO	SI	NO	NO
Dir_2	01964100380	AREA IMPIANTI S.P.A.	2015	3,34%	gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;	NO	SI	NO	NO
Dir_3	01280290386	CADF S.P.A.	1994	5,69%	Servizio idrico integrato: raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	SI	NO	NO
Dir_4	01358060380	DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.	1996	0,02% (quota partecipazione diretta)	Attività di valorizzazione risorse ed economia del territorio – Gruppo di Azione Locale Leader. La Società ha per oggetto ogni	NO	NO	NO	NO

				0,00144% (quota partecipazione indiretta)	iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.				
Dir_5	02770891204	LEPIDA S.c.p.A.	2007	0,0014% (quota partecipazione diretta)	Servizi di fornitura rete a banda larga per collegare le pp.aa. Regionali	NO	SI	NO	NO
Dir_6	00243260387	SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	1975	0,18%	Attività di promozione e sostegno sviluppo economico e industriale; attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali	NO	NO	NO	NO
Dir_7	01708200389	GECIM SRL	2007	5,00%	Attività di gestione dei servizi cimiteriali	NO	SI	NO	NO


Alla situazione del 31.12.2021, detti enti possedevano le seguenti partecipazioni in società, che risultavano dunque partecipazioni indirette del Comune di Jolanda di Savoia:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Ind_1	01358060380	DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.	1996	SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	la gestione dell'Iniziativa Comunitaria Leader II, a sostegno dello sviluppo rurale dell'area del Basso Ferrarese. Valorizza in modo integrato ed organico le risorse economiche presenti nel territorio rappresentando le principali componenti istituzionali, economiche e sociali del territorio.	NO	NO	NO	NO

SOCIETA' ESCLUSE DAL PERIMETRO TUSP

SOCIETA' ESCLUSE DAL PERIMETRO TUSP	
SOCIETA'	MOTIVAZIONI
DELTA 2000 – SOC. CONSORTILE A R.L.	<p>Delta 2000 è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 particolare attenzione va al comma 724 che prevede che la razionalizzazione periodica sia esclusa per le società individuate all'art. 4, comma 6, grazie al nuovo comma 6-bis che cita "le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6" (cioè GAL e FLAG).</p> <p>Delta 2000 pertanto essendo una società che rientra nelle disposizioni del GAL è esclusa dal perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica delle società partecipate. E' intenzione dell'amministrazione, comunque, mantenere la proprietà della società.</p>

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA AL 31.12.2020



13.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Progressivo: Dir 1

CLARA S.P.A. - Codice Fiscale 01004910384

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01004910384
Denominazione	CLARA SPA
Data di costituzione della partecipata	16/05/1986
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	FERRARA
Comune	COPPARO
CAP*	44034
Indirizzo*	VIA A. VOLTA N. 26/A
Telefono*	0532 389111
FAX*	0532 863994
Email*	clara@pec.clarambiente.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	//
Attività 3	//
Attività 4	//

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	//
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	384
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 54.199
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 sindaci effettivi + 2 supplenti + 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 56.000 complessivi per i 3 sindaci effettivi € 0,00 complessivi per i 2 sindaci supplenti € 9.800 per il revisore legale

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 47.012	€ 101.606	€ 19.454	€ 56.909	€ 153.674

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 49.317.817	€ 50.480.685	€ 51.065.418
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 1.427.984	€ 1.100.201	€ 1.862.251

di cui Contributi in conto esercizio	€ 774.597	€ 550.869	€ 840.999
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,53%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	//
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	//

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

⁽⁸⁾

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento strade, verde pubblico, dezanarizzazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Progressivo: Dir 2

AREA IMPIANTI SPA - Codice Fiscale 01964100380

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01964100380
Denominazione	AREA IMPIANTI SPA
Data di costituzione della partecipata	09/12/2015
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	//
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	FERRARA
Comune	COPPARO
CAP*	44034
Indirizzo*	VIA A. VOLTA N. 26/D
Telefono*	0532 389111
FAX*	0532 863994
Email*	areaimpianticcopparo@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	//
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	//

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 24.958,80
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 sindaci effettivi + 2 supplenti + 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 23.296,00 complessivi per i 3 sindaci effettivi € 0,00 complessivi per i 2 sindaci supplenti € 5.620 per il revisore legale

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 1.314.821	€ -103.177	€ 1.398.088	€ 49.061	€ -29.212

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.691.605	4.611.598	9.310.065
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.699.267	365.763	605.636

di cui Contributi in conto esercizio	218.640	55.082	61.459
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	3,34%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	/
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	/

- ⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- ⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- ⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	//
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Progressivo: Dir 3

CADF S.P.A. - Codice Fiscale 01280290386

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01280290386
Denominazione	CADF S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	15/01/1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	FERRARA
Comune	CODIGORO
CAP*	44021
Indirizzo*	VIA VITTORIO ALFIERI 3 – 44021
Telefono*	0533725343
FAX*	0533713617
Email*	INFO@CADF.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	CODICE 36 RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (PRINCIPALE)
Attività 2	CODICE 61 TELECOMUNICAZIONI
Attività 3	CODICE 93.11 GESTIONE IMPOANTI SPORTIVI
Attività 4	CODICE 93.29.9 ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO NCA

*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	161
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.409
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	54.912

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.554.343	5.125.544	3.033.123	2.980.617	2.752.017

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.890.822	31.465.663	27.359.641
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	28.297	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	5,69%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Progressivo: Dir 4

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. - Codice Fiscale 01358060380

E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 particolare attenzione va al comma 724 che prevede che la razionalizzazione periodica sia esclusa per le società individuate all'art. 4, comma 6, grazie al nuovo comma 6-bis che cita "le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6" (cioè GAL e FLAG).

Delta 2000 pertanto essendo una società che rientra nelle disposizioni del GAL è esclusa dal perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica delle società partecipate. E' intenzione dell'amministrazione, comunque, mantenere la proprietà della società.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01358060380
Denominazione	DELTA 2000 Società consortile a r.l.
Data di costituzione della partecipata	29/05/1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	Sì

⁽⁸⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁹⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Ferrara
Comune	Ostellato
CAP*	44020
Indirizzo*	Strada del Mezzano n. 10
Telefono*	+39 0533 57693
FAX*	+39 0533 57674
Email*	info@deltaduemila.net

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,02
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	00243260387
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	S.I.PRO -Agenzia Provinciale per lo Sviluppo
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	0,16%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

Progressivo: Dir 5

LEPIDA S.c.p.A. - Codice Fiscale 02770891204

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	/
Altra forma giuridica	/
attiva	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	/
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	/
La società è un GAL ⁽²⁾	/

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bologna
Comune	Bologna
CAP*	40128
Indirizzo*	Via della Liberazione 15
Telefono*	051 6338800
FAX*	051 4208511
Email*	segreteria@lepida.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Attività 2	61.90.91 - intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Attività 3	82.2 - attività dei call center
Attività 4	/

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	/
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	/

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	622
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.000

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	536.895	61.229	88.539	538.915	309.150

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.061.744	59.092.773	60.196.814
A5) Altri Ricavi e Proventi	853.669	760.412	469.298
di cui Contributi in conto esercizio	321.406	289.361	155.731

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0014%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

⁽⁸⁾ *Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	/
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	/
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Si rinvia all'art. 3 "Oggetto, attività e scopo consortile" dello Statuto di Lepida ScpA, disponibile al seguente link: https://lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general La Società opera in conformità al modello <i>in house providing</i> stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed ha per oggetto l'esercizio delle attività per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0,00
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

- ⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- ⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- ⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- ⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- ⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- ⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- ⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Progressivo: Dir 6

SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.

Codice Fiscale 00243260387

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00243260387
Denominazione	S.I.PRO. S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	1975
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Ferrara
Comune	Ferrara
CAP*	44121
Indirizzo*	Sede Legale: Castello Estense – Sede amministrativa e operativa: Via Cairoli, 13
Telefono*	0532-243484
FAX*	
Email*	info@siproferrara.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	68.10.00 30%
Attività 2	70.21.00 70% (Pubbliche Relazioni e Comunicazione)
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	30.000 + cassa di previdenza 4% = 31.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	17.500 + cassa di previdenza 4% = 18.200

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	241.875	82.770	10.315	..132.098	7.872

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	476.791	376.984	643.256
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.487.932	1.366.301	1.426.522
di cui Contributi in conto esercizio	1.057.721	1.101.935	1.081.163

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,18%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Scegliere un elemento.
Descrizione dell'attività	Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. in tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	25,04%

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	Azioni di razionalizzazione da intraprendere: SIPRO da alcuni anni sta attuando azioni per un contenimento delle spese generali, ottimizzando ulteriormente alcune attività ed ampliandone altre ad es. con l'individuazione di nuove linee di mercato, sempre in coerenza con la propria missione

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Progressivo: Dir 7

GECIM SRL.

Codice Fiscale 01708440381

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01708440381
Denominazione	GECIM SRL
Data di costituzione della partecipata	22/12/2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

- (1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- (2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Ferrara
Comune	Copparo
CAP*	44123
Indirizzo*	Via Roma 38
Telefono*	0532 864659
FAX*	0532 870861
Email*	info@gecim.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	96.03.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [§]	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	10.075,17 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.000 €

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	146.045 €	167.683 €	213.862 €	163.112 €	279.629 €

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.887.947	1.867.944 €	1.732.972 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.564	21.343 €	12.720 €
di cui Contributi in conto esercizio	0	3.481 €0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	5%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizi cimiteriali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

- (8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- (10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- (13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- (14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

13.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione		TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione		TAB B
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote		TAB C
	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società		TAB D
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società		TAB E

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun interventi di razionalizzazione.

PARTECIPAZIONI DA CONSERVARE

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progres - sivo	Denominazione società	Tipo di parteci pazione	Attività svolta	% Quota di parteci pazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	CLARA S.P.A.	Diretta	Gestisce: le attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti; autotrasporto di rifiuti e cose per conto terzi; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla	1,53%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.

Società.						
Dir_2	Area Impianti S.p.A.	Diretta	Gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale; altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società; l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi.	3,34%		La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione
Dir_3	CADF S.P.A.	Diretta	Servizio idrico integrato: raccolta, trattamento e fornitura di acqua	5,69%		La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_5	Lepida S.c.p.A.	Diretta	Servizi di fornitura rete a banda larga per collegare le pp.aa. Regionali	0,0014%		La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
Dir_6	SIPRO – Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	Diretta	Attività di promozione e sostegno sviluppo economico e industriale; attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali.	0,18%		La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.

Dir_7	GECIM Srl	Diretta	Attività di gestione dei servizi cimiteriali.	5%	La società partecipata ravvisa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016. La partecipazione può essere conservata senza interventi di razionalizzazione.
--------------	-----------	---------	---	----	---

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON SPECIFICI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non si ravvisa la fattispecie.

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Non si ravvisano le condizioni per procedere all'alienazione/cessione delle società detenute dall'ente.

IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Tiengo Dott. Tonino)

Organo di Revisione
Comune Jolanda di Savoia
Verbale n 93_27/12/2022

L'Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Adelaide Amorese, ha ricevuto richiesta di parere pervenuta con pec in data 23 dicembre 2022. Richiesta parere sulla proposta di delibera n. 27 del 6/12/2022 del Consiglio Comunale che effettua la Convenzione tra il Comune di Jolanda di Savoia e ASP Centro servizi alla persona di Ferrara per la gestione dei servizi socio sanitari.

Letta la proposta di delibera per l'affido del servizio dal 01/01/2023 al 31/12/2023., rinnovabile al termine del periodo di validità, in accordo tra le parti, a seguito di deliberazione dei rispettivi organi esecutivi del Comune e dell'ASP.


Letta la bozza di convenzione tra il Comune di Jolanda e la ASP Centro servizi alla persona di Ferrara per la gestione dei servizi socio sanitari.

L'Organo di revisione, visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dott. Tonino Tiengo esprime parere favorevole per la bozza di delibera del Consiglio comunale che effettua la Convenzione tra il Comune di Jolanda di Savoia e ASP Centro servizi alla persona di Ferrara per la gestione dei servizi socio sanitari.

Si chiede di trasmettere all'Organo di revisione l'elenco dettagliato del costo delle spese generali quantificate in € 43.520,00 di cui al punto 3) dell'art 8) 1) della bozza di convenzione e a partire dal mese di gennaio, mensilmente un prospetto concordato su utilizzo del servizio con indicazione di servizi effettivi (in anonimato) e costi mensili

Li, 27/12/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
dott.ssa Adelaide Amorese



Organo di Revisione
Comune Jolanda di Savoia
Verbale n 94_27/12/2022

L'Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Adelaide Amorese, ha ricevuto richiesta di parere pervenuta con pec in data 23 dicembre 2022. Richiesta parere sulla proposta delibera n. 29 del 21/12/2022 del Consiglio Comunale per il servizio cimiteriale affidamento Gecim Srl, società "in-house".

Letta la proposta di delibera per l'affido del servizio biennale validità a decorrere dall'01/01/2023 e sino al 31/12/2024,


Letto il piano operativo che indica le spese annuali da sostenere e i canoni da incassare
Letto lo schema di contratto Servizio cimiteriale affidamento Gecim Srl, società "in-house".

Letta la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

L'Organo di revisione, visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dott. Tonino Tiengo esprime parere favorevole per la delibera del Consiglio comunale che effettua il servizio cimiteriale affidamento Gecim Srl, società "in-house".

Li, 27/12/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
dott.ssa Adelaide Amorese



Organo di Revisione
Comune Jolanda di Savoia
Verbale n 94_27/12/2022

L'Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Adelaide Amorese, ha ricevuto richiesta di parere pervenuta con pec in data 23 dicembre 2022. Richiesta parere su proposta delibera n. 30 del 23/12/2022 del Consiglio Comunale razionalizzazione partecipate al 31/12/2021.

Letta la proposta di delibera per razionalizzazione partecipate.

Letto il piano di Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31/12/2021

Letta la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni anno 2021 Jolanda di Savoia.

L'Organo di revisione, visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dott. Tonino Tiengo esprime parere favorevole per la delibera del Consiglio comunale razionalizzazione partecipate al 31/12/2021.

Li, 27/12/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
dott.ssa Adelaide Amorese

